

€ 33,00



M. Balboni – La protezione internazionale in ragione del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere

Marco Balboni

La protezione internazionale in ragione del genere, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere

Aspetti di diritto internazionale e dell’Unione Europea



G. Giappichelli Editore

La protezione internazionale in ragione
del genere, dell'orientamento sessuale
e dell'identità di genere

Aspetti di diritto internazionale e dell'Unione Europea

Marco Balboni

La protezione internazionale in ragione
del genere, dell'orientamento sessuale
e dell'identità di genere

Aspetti di diritto internazionale e dell'Unione Europea



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-3763-4

Il volume è stato pubblicato con il contributo dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Tipografia Testa s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEA-Redi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Prefazione

*Giudice Michael Kirby AC CMG*¹

Una prefazione redatta da un giudice della High Court australiana in pensione potrebbe apparire un contributo superfluo nell'ambito di un volume sulla protezione internazionale in ragione del sesso e dell'orientamento sessuale, destinato principalmente a un pubblico europeo.

L'Australia e la maggior parte dei Paesi europei presentano notevoli differenze in termini di linguaggi della pratica giuridica e dell'amministrazione pubblica. Un abisso divide le procedure e le tecniche degli Stati di *common law*, tra cui l'Australia, e quelle della maggioranza degli Stati europei e non che, come l'Italia, seguono la tradizione di *civil law*. L'Australia non è parte di alcuna Convenzione regionale in materia di diritti umani, né è sottoposta al controllo di alcuna Corte regionale, peraltro assenti in Asia o in Oceania. Al contrario, gli Stati europei sono quasi tutti parte della Convenzione europea dei diritti umani e sono posti sotto la giurisdizione della Corte europea dei diritti umani e della Corte di Giustizia dell'Unione europea. La tradizione giuridica dell'Australia risulta molto influenzata dalla legislazione e dalla prassi fortemente secolarizzate che sono state ereditate dalla Gran Bretagna. È un Paese con molte religioni e con tante persone che non professano alcuna religione. L'Italia e molti Stati europei sono tuttora in predominanza nazioni cattoliche e, sebbene costituzionalmente secolarizzati, sono profondamente influenzati dalle prospettive e dalle tradizioni di quella Chiesa. Perché dunque questa prefazione?

La risposta risiede nel fatto che numerosi elementi, rilevanti per le questioni prese in esame in questo libro, presentano oggi aspetti comuni all'Australia e all'Europa. Essi sono emblema della crescente interazione tra sistemi giuridici in molte parti del mondo:

¹ Giudice dell'*High Court* dell'Australia (1996-2009); Presidente dell'*International Commission of Jurists* (1995-1998). Insignito dei Premi *UNESCO Prize for Human Rights Education* (1998) e *Gruber Justice Prize* (2010).

- il diritto internazionale, con particolare riferimento ai diritti umani universali, sta permeando l'ordinamento giuridico interno, portando con sé nozioni autorevoli e saggezza comune;
- i trattati internazionali, inclusi il *Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)* nonché la *Convenzione e il Protocollo sui rifugiati*, imprimono sul diritto interno principi e concetti condivisi, riflettendo l'interdipendenza del mondo nel quale noi ora viviamo;
- i moderni mezzi di trasporto, Internet e i *social network* mettono in collegamento persone attraverso il globo con modalità mai sperimentate prima nella storia dell'uomo. Queste interazioni veicolano idee condivise di giustizia, uguaglianza e razionalità per cui ci si attende ed esige che i giuristi prestino attenzione alle comuni richieste giuridiche che emergono pressoché allo stesso tempo;
- giudici, giuristi e accademici studiano con crescente attenzione il ragionamento espresso da colleghi del panorama nazionale e internazionale, con l'intento di risolvere controversie e dilemmi di analoga natura.

La condivisione delle decisioni rappresentava comunque un approccio già diffuso all'interno del mondo anglofono di *common law*, in ragione delle usuali tecniche argomentative del discorso giuridico e non. Per quale motivo un giudice, nell'affrontare una questione, dovrebbe contare unicamente sulle proprie forze, quando può facilmente trovare ispirazione nell'illuminante ragionamento di esperti giuristi che hanno esaminato il problema in passato? E laddove sono presenti obblighi comuni derivanti dal diritto internazionale (ad esempio dall'*ICCPR* o dalla *Convenzione sui rifugiati*), esigenze di coerenza, convenienza, efficienza e rispetto reciproco portano spontaneamente a fare riferimento alle decisioni amministrative e giudiziarie adottate in altri stati. Molto spesso esse vengono citate e studiate in testi nazionali, come nel caso del presente volume. Non vi sono quindi più scuse per negare la forza persuasiva di decisioni adottate altrove, almeno non prima di averle lette e considerate, soprattutto quando esse provengono da fonti giuridiche dotate di alta autorità.

L'Australia è sempre stata una terra di immigrazione fin dalla sua fondazione nel 1788, come colonia britannica destinata alla deportazione dei detenuti. Eppure, paradossalmente, come accade in numerose nazioni insulari, per lungo tempo ha mostrato atteggiamenti di paura e ostilità verso i nuovi arrivati, in particolare coloro che apparivano ed erano percepiti come diversi dalla maggioranza dei suoi abitanti. Gli obblighi internazionali in materia di diritti umani successivi alla Seconda Guerra Mondiale, in particolare quelli derivanti dalla *Convenzione sui rifugiati*, hanno aggiunto oggi le loro dinamiche in questa equazione. Sebbene l'Australia abbia rigorosamente aderito agli strumenti di diritto internazionale, larga parte della sua popolazione, cresciuta con gli ideali della *White Australia*, ha contrastato qualsiasi grande af-

flusso di richiedenti asilo. È particolarmente così quando questi ultimi appartengono a gruppi minoritari caratterizzati da etnie, religioni, opinioni politiche, lingue e orientamenti e pratiche sessuali differenti da quelli familiari alla maggioranza della società. I politici che sono stati eletti non sono riusciti a riflettere questi diffusi timori a loro rischio e pericolo. La difesa degli alti principi di protezione internazionale è stata dunque demandata ai giudici, agli amministratori e alle corti. Nel complesso, in Australia, le corti sono state ferme e coerenti nell'adempimento delle loro funzioni:

– nel 2001 è stata adottata una decisione con cui si offriva protezione al particolare gruppo sociale composto da donne pakistane che temevano di essere perseguitate da familiari e di subire violenza domestica, rispetto alla quale le autorità statali non erano intervenute con misure adeguate in ragione del genere delle vittime²;

– nel 2003, rigettando le decisioni di grado inferiore, è stato ritenuto che due cittadini maschi del Bangladesh potevano richiedere protezione in qualità di rifugiati per timore di essere perseguitati in ragione della loro omosessualità e che era sbagliato negare l'esistenza di tale timore sulla base del fatto che, nel loro paese, avrebbero dovuto vivere in modo da dissimulare e nascondere questo aspetto delle loro vite³;

– nel 2011, una proposta che aveva trovato consenso politico e che prevedeva il rinvio dei richiedenti protezione internazionale in Malesia (che non è parte della *Convenzione sui rifugiati*) è stata dichiarata incompatibile con il diritto australiano⁴.

Innegabilmente, molte delle problematiche che hanno interessato l'Australia sono analoghe a quelle che stavano sorgendo in Europa nello stesso momento. Molti sono coscienti della necessità di tutelare il diritto di asilo. Ciononostante, larga parte della società è ancora profondamente preoccupata dall'arrivo nel loro Paese di un gran flusso di persone che portano con loro modi, usi, costumi e idee estranei. Riconciliare le forze di principio e il pragmatismo costituisce una sfida comune da cui i *decision makers* in Europa e in Australia possono certamente imparare gli uni dagli altri. Gli autori di questo volume meritano un elogio e incoraggiamento per aver reso questo reciproco scambio intellettuale più facile da compiere e più pratico da realizzare.

Vi sono altri due aspetti particolarmente degni di nota. Innanzitutto, tra gli innumerevoli casi in cui si richiedono conclusioni legittime ed eque in questa

² Corte Suprema, 2002, *Minister for Immigration v Khawar*, 14, 210 CLR.

³ Ead., 2004, *Appellant s395/2002 v Minister for Immigration*, 71, 216 CLR 473.

⁴ Ead., 2011, *Plaintiff M70/2011 v Minister for Immigration*, 32, 83 *Australian Law Journal Reports* 891.

materia, ve ne sono molti in cui i ricorrenti e coloro che li rappresentano esprimono richieste e argomentazioni che in passato non sarebbero mai state avanzate. In Australia ne sono esempio le tre importanti decisioni citate in precedenza. In un tempo non particolarmente lontano, in ragione della tradizione patriarcale della società, qualsiasi decisione in merito al trattamento delle donne nella vita privata sarebbe stato ritenuto di competenza delle autorità del paese di provenienza. Sarebbe stata pertanto negata la protezione internazionale a un gruppo potenzialmente vasto di donne che, nelle rispettive società di provenienza, non erano tutelate in ragione del loro genere. Allo stesso modo, non molto tempo prima che i giudici riconoscessero ai richiedenti asilo omosessuali il diritto di presentare domanda di protezione internazionale, questi ultimi sarebbero stati visti come criminali e malfattori che dovevano incolpare loro stessi per essere costretti a nascondere la loro sessualità, tanto nel loro paese quanto in Australia. E l'esame dei rifugiati in mare aperto al di fuori del territorio nazionale avrebbe potuto essere identificato come una legittima "misura amministrativa", con l'effetto collaterale positivo di scoraggiare i migranti del mare dal "saltare la coda" dell'immigrazione per motivi economici piuttosto che richiedere l'asilo.

Nel tentare di spiegare il cambiamento di atteggiamento rispetto ai casi esposti sopra, un riconoscimento deve essere attribuito ai giuristi e alla società civile che hanno promosso la causa delle donne, degli omosessuali e di altri gruppi sociali e hanno messo in discussione i modi tradizionali di vedere i loro casi e gli atteggiamenti persecutori sofferti in momenti precedenti delle loro vite. Una volta che questi promotori del cambiamento iniziarono ad essere ascoltati, le risposte di carattere formale divennero sempre più inaccettabili per i *decision makers* e i giudici in molte parti del mondo. Lo stesso cambiamento può essere notato in altri contesti, ad esempio in relazione alla richiesta da parte di cittadini omosessuali di godere di pari accesso al diritto al matrimonio. Un tempo, tale richiesta sarebbe stata respinta in quanto priva di ogni fondamento giuridico⁵. Questo sembra essere tuttora l'approccio seguito dalla Corte costituzionale italiana⁶. Ciononostante, il recente orienta-

⁵ Si veda, per esempio, *Quilter v Attorney General (New Zealand)*, 1998, 3 *Law Reports of the Commonwealth* 119 (NZCA)

⁶ Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, citata in *International Commission of Jurists, Sexual Orientation, Gender Identity and Justice: a Comparative Law Casebook* (ICJ Geneva), 2011, p. 370. In questa decisione, la Corte costituzionale italiana ha esaminato i dubbi di legittimità costituzionale espressi dalla Corte d'Appello di Trento in riferimento all'interpretazione del Codice civile. La decisione raggiunta dimostra come l'approccio della Corte sia estraneo alle nuove idee di diritto, giustizia e uguaglianza fatte proprie dalle corti di Canada, Sudafrica, Israele, Stati Uniti, Portogallo, Argentina e Messico.

mento alla questione a livello internazionale ha aperto la strada, anche tra i giuristi, a una nuova percezione della giustizia e ad argomentazioni che ora influenzano le decisioni adottate in vari paesi, molti dei quali caratterizzati da tradizioni e sistemi giuridici profondamente diversi tra loro.

Infine, sorge spontaneo un interrogativo. Quando ero un giovane giurista in Australia, pochi giuristi o anche altri cittadini percepivano (e ancora meno lamentavano) gli aspetti di discriminazione e ingiustizia allora presenti nel sistema giuridico con riferimento ai diritti degli aborigeni, degli asiatici e delle altre persone “non bianche”, delle donne, dei gay, delle persone anziane, dei giovani e di altri gruppi. Guardando a quell’epoca, è d’obbligo porsi una domanda fondamentale. Tale domanda è presentata in questo volume. Se la nostra percezione del diritto e della giustizia è tuttora carente, seppur migliorata rispetto al passato anche solo recente, quali sono le aree di fronte alle quali la nostra generazione è ancora cieca? Quali sono i gruppi di richiedenti protezione internazionale le cui condizioni di svantaggio ed esposizione alla persecuzione saranno identificati in futuro molto più chiaramente rispetto a quanto lo sono ora?

Proprio perché questo volume contribuisce all’infinito processo di chiarificazione giuridica e collettiva che ne do il benvenuto. Sarà uno strumento notevole per i giuristi italiani e degli altri Paesi europei. Anzi, oso suggerire che, per il carattere globale delle questioni che affronta, alla cui base vi sono i trattati internazionali, questo libro sarà altrettanto importante e utile a giuristi, amministratori e giudici nella lontana Australia e negli altri paesi di destinazione dei rifugiati. Si tratta di un’area del diritto e della pratica giuridica nella quale noi siamo tutti sostanzialmente nella stessa barca. Possiamo dunque imparare gli uni dagli altri. Questo processo di condivisione riguarda molto più che principi giuridici. Esso si estende alla saggezza e alla direzione da intraprendere per il nostro continuo viaggio.

Michael Kirby

Sydney, Australia
10 aprile 2012

* * *

MICHAEL KIRBY è stato giudice della Corte Suprema dell’Australia, la più alta corte dello Stato, per gli anni 1996-2009. Ha ricoperto vari incarichi giudiziari sia a livello federale che statale (1975-2009). È stato eletto Presidente dell’*International Commission of Jurists* per il triennio 1995-1998, *Special Representative* del Segretario Generale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Cambogia (1993-1996) e ha preso par-

te a numerosi organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani. Attualmente lavora per la Commissione mondiale su HIV e diritto dell'UNDP (*United Nations Development Program*). Nel 2010 è stato co-vincitore del *Gruber Justice Prize*. Risiede a Sidney, Australia, con il suo partner quarantatreenne Johan van Vloten.

Indice-Sommario

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	XIII
<i>Abbreviazioni</i>	XIX

Introduzione

1. Il problema della protezione internazionale in ragione del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	1
2. La complessità del problema	3

Sezione I

Il problema della tutela del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere

1. Caratteri generali	4
2. La tutela del genere	5
2.1. L'ambito universale	5
2.1.1. Il diritto internazionale dei diritti umani	5
a) Il periodo della protezione speciale	5
b) Il divieto di discriminazione in base al sesso	6
c) La violenza di genere	7
d) La politica di genere o il c.d. <i>gender mainstreaming</i>	10
2.1.2. Il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale penale	11
2.2. L'ambito regionale	13
2.2.1. L'ambito extraeuropeo	13
2.2.2. L'ambito europeo	14
3. La tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	17
3.1. L'ambito universale	17

	<i>pag.</i>
3.1.1. Il diritto internazionale dei diritti umani	17
3.1.2. Il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale penale	20
3.1.3. Il contributo della società civile: i principi di Yogyakarta	21
3.2. L'ambito regionale	22
3.2.1. Il Consiglio d'Europa	22
3.2.2. Il diritto dell'Unione europea	24
3.3. Il diritto interno	26
4. Acquisizioni e limiti della tutela in ragione del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	27
Sezione II	
<i>Il problema terminologico</i>	
1. Sesso e genere	29
2. Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere	31
Sezione III	
<i>Le forme della protezione internazionale</i>	
1. L'asilo	34
2. Lo <i>status</i> di rifugiato	38
3. Il divieto di <i>refoulement</i>	41
4. Il rapporto tra asilo e le altre forme di protezione: asilo come diritto dello Stato o del singolo	43
5. La protezione temporanea, complementare, sussidiaria e umanitaria	46
Sezione IV	
<i>I sistemi normativi coinvolti</i>	
1. Il diritto consuetudinario	49
2. Il diritto internazionale pattizio	50
2.1. Il diritto internazionale dei rifugiati	50
2.2. Il diritto internazionale dei diritti umani	50
3. Il diritto dell'Unione europea	51
4. Gli ordinamenti giuridici interni	52
5. L'interazione tra i diversi ambiti normativi	53
6. Articolazione del presente lavoro	54

Capitolo I

Il diritto consuetudinario

1.	Premessa	57
2.	I limiti all'espulsione dello straniero	58
3.	I limiti <i>ratione persone</i>	60
4.	I limiti <i>ratione materiae</i>	62
	4.1. Il diritto alla vita	63
	4.2. Il divieto della tortura, dei trattamenti crudeli, inumani e degradanti: e le pene?	64
	4.3. Il diritto alla dignità	65
	4.4. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare	67
	4.5. Il principio di non discriminazione	68
5.	Limiti <i>ratione prosequi</i>	70
	5.1. I limiti derivanti dal principio di non discriminazione	71
	5.2. Il concetto di Paese terzo sicuro	73

Capitolo II

Il ruolo dell'UNHCR e l'interpretazione della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato

1.	Premessa	75
----	----------	----

Sezione I

L'approccio generale dell'UNHCR alle questioni di genere, orientamento sessuale e identità di genere

1.	Il rilievo dell'approccio interpretativo dell'UNCHR	76
2.	Lo sviluppo della materia in seno all'UNHCR	78
	2.1. Il genere	78
	2.2. L'orientamento sessuale e l'identità di genere	80
3.	Il problema terminologico	80
	3.1. Il significato di genere	81
	3.2. Il significato di orientamento sessuale e d'identità di genere	84
4.	L'approccio dell'UNHCR: <i>cross-fertilization</i> tra diritto dei rifugiati e altre branche del diritto internazionale	87

Sezione II

L'interpretazione della nozione di rifugiato

1.	L'interpretazione della nozione di rifugiato: aspetti generali	91
1.1.	Il problema del motivo del protetto	91
1.2.	Il giustificato timore di persecuzione	95
1.3.	Gli altri elementi	95
2.	L'interpretazione della nozione di rifugiato in ragione del genere	97
2.1.	Il problema del motivo protetto	98
a)	Il particolare gruppo sociale (PSG)	99
b)	Gli altri motivi	100
2.2.	Il problema del giustificato timore di persecuzione	102
a)	Violenze e abusi	102
b)	Il ruolo della legge e la criminalizzazione	103
c)	La discriminazione	104
2.3.	Il problema del nesso causale e il problema della persecuzione da parte di privati	104
3.	L'interpretazione in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	105
3.1.	Il problema del motivo protetto	106
3.2.	Il problema del giustificato timore di persecuzione	107
a)	La violazione del divieto di discriminazione e dei diritti di relazione	108
b)	La violenza e gli abusi e la violazione dei diritti assoluti	109
c)	La legge e la criminalizzazione e la violazione dei diritti personali	111
d)	Il problema della discrezione	112
3.3.	Il problema del nesso causale e della persecuzione da parte di privati	114
3.4.	La necessità che l'interessato si trovi al di fuori del paese di nazionalità e il problema delle richieste <i>sur place</i>	115
3.5.	L'impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione statale e il problema dell' <i>internal flight</i>	115

Sezione III

Il problema dell'accertamento del diritto alla protezione

1.	Il genere e il problema delle modalità dell'accertamento	118
2.	L'orientamento sessuale e l'identità di genere e il problema degli elementi di prova	121

pag.

Sezione IV

Forme specifiche di persecuzione

1. La tratta	126
2. Le mutilazioni genitali femminili (FGM)	130
3. Il problema delle situazioni obiettive	134

Sezione V

Il problema dell'accoglienza

1. Il genere	136
2. L'orientamento sessuale e l'identità di genere	137
3. L'attività dell'UNHCR: un'attività in continua elaborazione?	138

Capitolo III

Il contributo del diritto internazionale dei diritti umani

1. Premessa	141
-------------	-----

Sezione I

Il contributo del diritto internazionale dei diritti umani all'affermazione degli standard in materia di protezione internazionale

1. Le Nazioni unite	143
1.1. Il genere	144
1.2. L'orientamento sessuale e l'identità di genere	146
2. Il contributo della società civile: i principi di <i>Yogyakarta</i>	147
3. L'ambito regionale: il Consiglio d'Europa	148
3.1. Gli strumenti non vincolanti	148
3.1.1. Il genere	148
a) Il ruolo dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa	148
b) Il ruolo del Comitato dei Ministri	153
3.1.2. L'orientamento sessuale e l'identità di genere	154
3.2. Gli strumenti a carattere vincolante	155
4. La rilevanza del contributo in esame: luci e ombre	157

Sezione II

Il divieto di refoulement

1.	La previsione di standard normativi	162
2.	La giurisprudenza	163
2.1.	Il sistema delle Nazioni unite	163
2.1.1.	Il Comitato contro la tortura	166
	a) Il genere	166
	b) L'orientamento sessuale	168
2.1.2.	Il Comitato sui diritti civili e politici	169
2.1.3.	Il Comitato Cedaw	170
2.1.4.	La giurisprudenza dei Comitati: luci e ombre	171
2.2.	Il sistema del Consiglio d'Europa: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	173
2.2.1.	Caratteri generali	173
	a) La definizione del rischio di violazione	173
	b) Il problema della prova	175
2.2.2.	Applicazione dei principi in esame ai motivi del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	180
	a) Il genere: casi a esito negativo	180
	b) (<i>Segue</i>) Casi a esito positivo	184
	c) L'orientamento sessuale e l'identità di genere	185
2.2.3.	Il problema della differenza di <i>status</i>	188
2.2.4.	La giurisprudenza in esame: luci e ombre	190
	a) Standard di protezione meno elevati?	190
	b) Interpretazione del diritto internazionale dei diritti umani alla luce del diritto dei rifugiati?	192
3.	Aspetti terminologici	193

Capitolo IV

Il diritto dell'Unione europea

1.	Premessa	195
2.	Gli standard costituzionali dell'Unione: la Carta di Nizza e i trattati istitutivi	196
3.	La politica Ue in materia di protezione internazionale: generalità	198
4.	La politica Ue in materia di protezione internazionale in ragione del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	200
5.	Il riconoscimento della protezione internazionale: la direttiva Qualifiche	203

	<i>pag.</i>
5.1. Lo <i>status</i> di rifugiato	203
5.2. La protezione sussidiaria	208
5.3. Questioni orizzontali	209
a) Aspetti sostanziali	210
b) La valutazione della domanda	212
5.4. Il contenuto della protezione	214
5.5. L'interpretazione	214
a) L'interpretazione da parte della Commissione Ue	214
b) La giurisprudenza	216
5.6. La direttiva Qualifiche: luci e ombre	220
6. La direttiva Procedure	221
7. La direttiva Accoglienza	224
8. Forme particolari di protezione	224
9. La raccolta di dati statistici	228
10. Le modifiche in atto: la nuova direttiva Qualifiche	229
11. Le modifiche alla direttiva Procedure	232
12. Le modifiche alla direttiva Accoglienza	234
13. Aspetti terminologici	236
14. La necessità di una politica di genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	237

Conclusioni

1. L'evoluzione della protezione in ragione del genere, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere	239
2. Il problema dei motivi	240
3. Il giustificato timore di persecuzione	241
4. Altri aspetti della protezione internazionale	244
5. Il problema dell'accertamento	245
5.1. Il problema delle modalità di accertamento	245
5.2. Il problema della prova dell'identità sessuale	246
6. Il problema dell'accoglienza	249

<i>Indice della giurisprudenza</i>	251
------------------------------------	-----

<i>Indice dei documenti</i>	265
-----------------------------	-----

